

LAVORO AUTONOMO ■ Stretta della Dre Piemonte sul regime applicabile alle somme anticipate dalle imprese

Professionisti, trasferte costose

Le spese di vitto e alloggio costituiscono parte del compenso al consulente e devono essere fatturate

Trasferte più pesanti per i professionisti. Questa l'indicazione che emerge da una risposta fornita dalla Direzione regionale delle Entrate del Piemonte (e vista dall'Agenzia) nel corso della Teleconferenza Map del 6 aprile. Secondo il Fisco, infatti, le spese di vitto e alloggio anticipate dalla società che fruisce delle prestazioni del professionista devono rientrare nel compenso che spetta al consulente.

Il caso e la soluzione ipotizzata. In materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, l'agenzia delle Entrate del Piemonte ha affrontato il caso in cui una società che organizza incontri di formazione, oltre a pagare compensi per l'opera dei professionisti che fungono da relatori, sostiene anche direttamente alcune spese, come quelle di viaggio e alloggio. Al di là della situazione particolare, il caso è di sicuro interesse, po-

tendosi trattare, di volta in volta, di consulenze rese presso clienti o di incarichi come quello di sindaco o revisore. Nonostante i documenti che attestano la spesa (per esempio le fatture dell'albergo) siano intestati direttamente alla società e da questa pagati, il Fisco ritiene (si veda il riquadro a fianco) che l'importo costituisca un maggior compenso professionale soggetto a fatturazione da parte del lavoratore autonomo, con le naturali conseguenze in tema di Iva (articolo 13, comma 1 del Dpr 633/72) e ritenuta.

I problemi applicativi. La soluzione, oltre che porsi in contrasto con precedenti giurisprudenziali (Commissione Tributaria Centrale, 21 marzo 1994, n. 785), non convince, perché penalizza il professionista (determinando un imponibile maggiore) rispetto al caso in cui sia lui stesso a sostenere le spese (e quindi a dedurre il costo) fatturando il



IL PARERE



LA DOMANDA

Un professionista, con sede a Roma, riceve un invito per partecipare, in qualità di relatore, a un convegno della durata di due giorni che si terrà a Torino. Il compenso pattuito per le due giornate ammonta a euro XXX,00. La società organizzatrice dell'evento assicura, inoltre, al professionista i servizi di vitto e alloggio, sostenendo direttamente le relative spese. Si precisa che le fatture/ricevute fiscali dell'albergo e del ristorante sono intestate soltanto alla società che provvede direttamente al pagamento.

Nel caso prospettato il vitto e l'alloggio costituiscono compenso per il professionista? In altri termini, quest'ultimo dovrà fatturare alla società soltanto l'importo pattuito di euro XXX,00 oppure euro XXX,00 più l'importo corrispondente alle spese di albergo e ristorante?

LA RISPOSTA

Nel caso prospettato il vitto e l'alloggio costituiscono compenso per il professionista. Di conseguenza il professionista dovrà fatturare alla società, oltre all'importo pattuito, anche l'importo corrispondente alle spese di albergo e di ristorante.

Risposta della Direzione regionale delle Entrate del Piemonte, diretta Map 6 aprile 2006

compenso comprensivo delle stesse. Tra l'altro, il sostenimento anticipato della spesa da parte della società, qualora questa venga qualificata alla stregua di compenso, pone

non pochi problemi a livello di ritenuta d'acconto. Può essere utile, sul punto, fare riferimento alla risoluzione n. 20/E/98, che individua il momento di effettuazione della

ritenuta con quello di liquidazione definitiva delle somme.

Presumibilmente, la risposta si basa su un concetto: queste spese sono costi propri non dell'impresa ma del professionista, per cui è implicito che la società, una volta sostenuto l'onere, lo riaddebiti al professionista, che ne terrà conto nella determinazione del compenso. Ma, a questo punto, tanto vale che il documento di spesa sia direttamente intestato al professionista e che l'impresa lo tratti come una mera anticipazione di tipo patrimoniale, movimentando solo i conti di credito/debito. Il professionista non dovrebbe, in ogni caso, essere soggetto al limite del 2% che l'articolo 54, comma 5 del Tuir prevede per questo genere di spese, dato che l'importo viene riaddebitato in pari misura: in senso contrario si è, però, espressa l'agenzia delle Entrate (circolare n. 58/E/2001, par. 2.2).

Ma è così certo che le spe-

se di vitto e alloggio siano spese del professionista? Si può sostenere che se l'impresa vuole organizzare un evento e fruire della partecipazione di alcuni esperti (come nell'esempio) le spese di vitto e alloggio di questi ultimi rientrino nell'ambito dei costi che l'impresa deve prevedere a fronte del risultato economico, senza con questo "tirare in ballo" i compensi del professionista.

Ma è necessaria un'ulteriore conferma

In buona sostanza: se è il professionista a pagare il viaggio, si dedurrà le spese nell'ambito del proprio reddito professionale (e il compenso sarà in pari misura maggiore). Se, invece, è l'impresa a sostenerlo, il professionista fatturerà il compenso e non avrà costi da dedursi. Il tutto senza ipotizzare compensi in natura o riaddebiti incrociati. Il punto, però, merita sicuramente un'ulteriore precisazione da parte dell'agenzia delle Entrate.

GIORGIO GAVELLI